



Presentazione del Documento Modalità di Valutazione dei prodotti della ricerca - Area 11a VQR 2020-2024

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche

Prof.ssa Daniela Luigia Caglioti

Coordinatrice GEV 11a - VQR 2020-2024

17.12.2024

GEV 11a - Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche

Il GEV11a è coordinato dalla **Prof.ssa Daniela Luigia CAGLIOTI** (SSD HIST-03/A Storia Contemporanea, Università degli Studi di Napoli Federico II).

Il GEV 11a è suddiviso nei seguenti **sub-GEV**:

- **Scienze Storiche, Geografia e Scienze Demoeetnoantropologiche**, coordinato dalla **Prof.ssa Francesca SOFIA** (SSD HIST-02/A, Storia moderna, Università degli studi di Bologna);
- **Scienze Filosofiche**, coordinato dal **Prof. Emidio SPINELLI** (SSD PHIL-05/B, Storia della Filosofia Antica, Università degli studi di Roma "La Sapienza");
- **Scienze Pedagogiche e dell'Educazione**, coordinato dalla **Prof.ssa Simonetta POLENGHI** (SSD PAED-01/B, Storia della Pedagogia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)

L'assistente del GEV 11a è il Dott. **Francesco CARLUCCI**

Riferimenti normativi: DM 998/2023 e Bando VQR

DM 998/2023, articolo 5 - Adempimenti dei GEV per i prodotti della ricerca:

- I GEV valutano **la qualità di ciascun prodotto** della ricerca selezionato dalle Istituzioni.
- Il **giudizio di qualità** di ogni prodotto si riferisce ai seguenti criteri:
 1. **originalità**, da intendersi come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 2. **metodologia**, da intendersi come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti; favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 3. **impatto**, da intendersi come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale.

Classi di merito (art. 7 del Bando VQR 2020-2024)

A seguito del giudizio di qualità, ogni prodotto della ricerca viene assegnato a una delle seguenti categorie, definite nel Bando:

a) **Eccezionale** – Punteggio 1

il prodotto raggiunge livelli eccezionali in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale;

b) **Eccellente** – Punteggio 0,8

il prodotto raggiunge livelli eccellenti in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile), e impatto scientifico e/o economico-sociale;

c) **Standard** – Punteggio 0,5

rispondente agli standard internazionali, ma non classificabile come eccellente. Il prodotto, rispetto agli standard internazionali, raggiunge un buon livello in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale;

d) **Sufficiente** – Punteggio 0,2

prodotto rispondente agli standard nazionali, che raggiunge un discreto livello in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale;

e) **Scarsa rilevanza o non accettabile** – Punteggio 0

il prodotto è di scarsa rilevanza in termini di originalità, conoscenza e modalità di utilizzo della letteratura scientifica, metodologia, chiarezza espositiva, riproducibilità dei risultati (ove applicabile) e impatto scientifico e/o economico-sociale. Sono comprese in questa categoria anche i prodotti che appartengono a tipologie escluse dalla valutazione, o che presentano allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione; tale categoria sarà attribuita altresì alle pubblicazioni mancanti ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, comma 7.

Valutazione dei prodotti (Bando VQR 2020-2024; artt. 4, 5 Documento sulle modalità di valutazione)

Si riportano di seguito i punti salienti riguardanti la valutazione dei prodotti:

- Il GEV 11a **non si avvarrà della “revisione tra pari informata”**, ma **solo** della valutazione tramite **peer review**;
- La peer review è affidata di regola a **due componenti del GEV** in base alle competenze disciplinari;
- il GEV può avvalersi di **esperti esterni**, cui è affidata in modo anonimo la valutazione della qualità (qualora all'interno del GEV fossero assenti le competenze disciplinari necessarie per la valutazione di un determinato prodotto o il numero di prodotti sia particolarmente elevato)
- I revisori esterni saranno selezionati dal GEV all'interno di un **albo fornito dall'ANVUR**
- la valutazione è basata **esclusivamente sulla qualità del prodotto**, ed è indipendente dalle caratteristiche del prodotto stesso (tipologia, lingua di redazione, numero di autori, genere dell'autore e sua qualifica accademica);
- In caso di prodotti a **più di un autore**, la valutazione riguarda il **prodotto nel suo insieme** e non il contributo dell'autore al quale è stato associato il prodotto.

Valutazione tramite peer review (art. 5 Documento sulle modalità di valutazione) (1/2)

Si riportano di seguito i punti salienti riguardanti la valutazione dei prodotti tramite peer review:

- La valutazione effettuata dai revisori interni o esterni al GEV si basa su una apposita **scheda di revisione e sulle “Linee guida per i revisori”** predisposte entro l’avvio del processo di valutazione.
- La scheda di revisione sarà costruita in modo da consentire al revisore di attribuire per ciascuno dei **tre criteri di valutazione (originalità, metodologia e impatto)** un **punteggio tra 1 e 10** e un giudizio sintetico.
- Il **punteggio complessivo, espresso in trentesimi**, attribuito al prodotto valutato è calcolato in modo automatico sulla base della valutazione. I tre criteri relativi all'**originalità, metodologia e impatto, hanno lo stesso peso**.
- Acquisite le valutazioni dei due revisori (siano essi i membri assegnatari o esterni), i due componenti del GEV che gestiscono il prodotto prendono visione delle valutazioni e sono responsabili dell'**approvazione finale**. Se le valutazioni sono convergenti, i due componenti GEV confermano normalmente la valutazione, salvo motivate eccezioni. In caso contrario, sono chiamati a formulare una valutazione condivisa sui singoli criteri e a concordare sul punteggio e sul giudizio finali.

Valutazione tramite peer review (art. 5 Documento sulle modalità di valutazione)

(2/2)

- Se la valutazione dei componenti a cui è stato assegnato il prodotto è convergente, esso viene inserito in una delle **cinque classi di merito** previste.
- La responsabilità della **valutazione conclusiva** sull'assegnazione finale di ciascun prodotto ad una delle classi di merito **è in capo al GEV**.
- Nel caso di valutazioni non convergenti, il sub-GEV crea al suo interno un **Gruppo di Consenso**, composto da almeno tre componenti del GEV. Tale gruppo ha il compito di proporre il punteggio finale, il giudizio sintetico e la classe di merito del prodotto oggetto del parere difforme mediante la metodologia del **consensus report**.
- Per i prodotti indicati in sede di conferimento come **interdisciplinari** il GEV a cui appartiene l'SSD indicato come primario potrà decidere se valutare il prodotto autonomamente, con l'ausilio di revisori esterni, oppure potrà attivare una procedura di valutazione inter-GEV.
- Per **prodotti interdisciplinari assegnati a due o più GEV**, si applica la stessa procedura sopra indicata.
- L'informazione circa la natura interdisciplinare del prodotto ha il solo scopo di favorire una valutazione il più possibile informata, ma non costituisce di per sé un elemento favorevole o sfavorevole rispetto all'esito della valutazione stessa, **che sarà in ogni caso basata sul contenuto scientifico del prodotto**.

I prodotti ammissibili alla valutazione (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

(1/5)

- a) **Monografia scientifica e prodotti assimilati, dotati di codice ISBN o ISSN o ISMN e, se disponibile, di codice DOI:**
- i. **monografia scientifica** (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, grammatiche descrittive o storiche, lessici specialistici e tesauri, glossari o dizionari scientifici);
 - ii. **concordanza** (solo se accompagnata da saggio critico e se caratterizzata da rilevanza cruciale ai fini della comprensione di un testo o di un autore);
 - iii. **commento critico;**
 - iv. **edizione critica;**
 - v. **pubblicazione di fonti inedite** (come, ad esempio, cataloghi e inventari, solo se con introduzione, commento e apparati critici);
 - vi. **traduzione di libro** (solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore e inclusiva di saggio introduttivo/postfazione e apparato critico);
 - vii. **curatela di volume collettivo o di numero monografico di rivista scientifica** (solo nei casi in cui introduzione e contributi, oltre a coprire in maniera ampia, organica e coerente la tematica affrontata, siano stati revisionati da pari e quando venga chiaramente documentato l'impegno di ideazione, coordinamento e cura redazionale). Non sono compresi in questa tipologia i semplici atti di convegno e gli studi in onore.

I prodotti ammissibili alla valutazione (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

(2/5)

b) **Contributo in rivista, in formato analogico o digitale, dotata di codice ISSN, limitatamente alle seguenti tipologie:**

i. **articolo in rivista**, che include:

- a) articolo scientifico;
- b) rassegne critiche, sistematiche e metanalisi della letteratura scientifica;
- c) rassegna bibliografica o short survey (se strutturato come contributo critico, con caratteri di originalità e apparati);
- d) contributo a Forum o editoriale/commentario su invito della redazione della Rivista (se strutturato come contributo critico e con caratteri di originalità);

ii. **recensione di taglio critico-interpretativo**, assimilabile a un contributo di ricerca originale;

iii. **traduzione in rivista** (solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore e inclusiva di saggio introduttivo/postfazione e apparato critico).

I prodotti ammissibili alla valutazione (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

(3/5)

c) **Contributo in volume, in formato analogico o digitale, dotato di codice ISBN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI:**

- i. **contributo in volume;**
- ii. **prefazione/postfazione** (solo se di taglio critico-interpretativo e strutturata come contributo originale);
- iii. **voci di enciclopedia/repertorio di contenuto scientificamente originale;**
- iv. **traduzione in volume** (solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore e inclusiva di saggio introduttivo/postfazione e apparato critico);
- v. **scheda** (o insieme di schede) **di catalogo** di contenuto scientificamente originale.

d) **Contributo in atto di convegno in rivista o volume, analogico o digitale, dotato di codice ISBN, ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI.**

I prodotti ammissibili alla valutazione (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

(4/5)

- e) Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire l'identificazione dell'autore e della data di produzione e caricati in repository istituzionali e/o di cui è riconoscibile la scientificità):
- i. **esposizioni o mostre** (a carattere scientifico e non meramente divulgativo e didattico, di cui sia enucleabile, attraverso un catalogo, ideazione, coordinamento e contributo dell'autore);
 - ii. **banche dati** (inclusi i dati di tipo aperto), (a carattere scientifico e non meramente divulgativo e didattico, accompagnate dagli opportuni metadati, di cui sia enucleabile ideazione, coordinamento e contributo dell'autore);
 - iii. **software** (a carattere scientifico e non meramente divulgativo e didattico, accompagnato dagli opportuni metadati, di cui sia enucleabile ideazione, coordinamento e contributo dell'autore);
 - iv. **carte geologiche, geografiche, tematiche** (preferibilmente accompagnate da saggio a carattere scientifico, documentazione tecnica e apparati critici che diano conto di ideazione, coordinamento e da cui sia chiaramente enucleabile il contributo dell'autore);
 - v. **materiali audiovisivi e multimediali** (a carattere scientifico e non meramente divulgativo e didattico, di cui sia enucleabile il contributo dell'autore).
- I prodotti della ricerca **diversi dai prodotti bibliografici** (banche dati e software, carte tematiche, brevetti) saranno valutati tramite peer review utilizzando la procedura e la scheda di valutazione (eventualmente modificata) usata per la valutazione peer dei prodotti bibliografici.

I prodotti che *non* saranno presi in considerazione (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

(5/5)

- Il GEV 11a **non prenderà in considerazione** le seguenti tipologie di prodotto perché esse non sono diffuse nelle aree disciplinari di propria competenza:
 - a) edizione critica di scavo;
 - b) rassegna critica di giurisprudenza o commento non meramente espositivo di testi normativi;
 - c) lettera;
 - d) nota a sentenza, con esclusione delle note meramente redazionali;
 - e) composizioni;
 - f) disegni;
 - g) progetti architettonici;
 - h) opere di design o prototipi;
 - i) prototipi di strumentazioni o dispositivi di interesse tecnologico e relativi progetti;
 - j) performance (artistica, teatrale, musicale) con carattere di originalità;
 - k) prototipi d'arte e relativi progetti;
 - l) test psicologici e questionari.

I prodotti *non* ammissibili alla valutazione (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

- **Non sono considerate ammissibili** alla valutazione le seguenti categorie di prodotti in quanto si tratta di categorie che non rivestono una specifica e significativa rilevanza nell'ambito delle discipline del GEV.
 - a) manuali e testi meramente didattici o divulgativi;**
 - b) recensioni o schede bibliografiche di contenuto meramente descrittivo**, prive di contributi critici originali;
 - c) voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalità;**
 - d) note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalità o meramente ricognitive;**
 - e) schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi;**
 - f) curatele prive di contributi scientifici originali;**
 - g) nuove edizioni e/o traduzioni di lavori già pubblicati prima del 2020** (a meno che non contengano rimaneggiamenti sostanziali e/o aggiunte superiori almeno al 30% del volume);
 - h) introduzione, prefazione e/o postfazione a nuove edizioni di lavori già pubblicati prima del 2020** (a meno che abbiano contenuto scientificamente originale e apportino risultati innovativi).

I formati ammissibili (art. 6 Documento sulle modalità di valutazione)

- I prodotti dovranno essere conferiti in **formato pdf** (salvo specifiche per particolari tipologie di prodotti che saranno indicate in fase di conferimento) **esclusivamente in una delle seguenti versioni:**
 - ❑ **Version of Record**, ossia la versione effettivamente pubblicata sulla rivista o in volume
 - ❑ **Author's Accepted Manuscript**, ossia la versione dell'autore che è stata sottoposta a peer review e accettata per la pubblicazione, ma non ha ancora avuto impaginazione e formattazione definitiva da parte dell'editore.
- I membri GEV assegnatari del prodotto, con l'ausilio degli assistenti, avranno il compito di **verificare che la versione conferita per la valutazione corrisponda alle caratteristiche sopra indicate.**
- In caso contrario, il GEV dovrà segnalare all'ANVUR, il mancato conferimento del prodotto nella versione richiesta; l'ANVUR procederà quindi a richiedere alle Istituzioni interessate la versione corretta del prodotto.
- **In mancanza del conferimento di una versione ammissibile**, il prodotto sarà classificato come di **“scarsa rilevanza o non accettabile (punteggio 0)”**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 10, lett. e) del Bando VQR 2020-2024.

Norme etiche e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 7 Documento sulle modalità di valutazione)

- Poiché il contesto specifico della valutazione della VQR si caratterizza come **single-blind**, ossia come un processo dove chi viene valutato non è anonimo, l'imparzialità è richiesta sia nei confronti dell'autore che dell'approccio, metodo, stile e tesi del prodotto.
- I componenti del GEV11a avranno cura di **evitare** di trovarsi loro stessi o di scegliere revisori che si trovino in situazioni di **conflitto di interesse**. **Si asterranno** pertanto dal valutare o dall'assegnare ad altri membri dei GEV o a esperti esterni:
 - ❑ prodotti di cui siano autori o co-autori;
 - ❑ prodotti di cui siano autori o co-autori coniugi, parenti o affini, familiari conviventi fino al 4° grado;
 - ❑ prodotti presentati da università presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca, negli anni a partire dal 1/1/2020;
 - ❑ prodotti presentati da enti di ricerca vigilati dal MIUR e da altri soggetti pubblici e privati sottoposti volontariamente alla VQR presso cui i membri stessi abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro o con le quali abbiano svolto incarichi o collaborazioni ufficiali, inclusa l'affiliazione a enti di ricerca, negli anni a partire dal 1/1/2020.

Norme etiche e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 7 Documento sulle modalità di valutazione)

- I prodotti conferiti dalle Istituzioni e di cui:
 - a) il componente GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Coordinatore del GEV o, se presente, del sub-GEV, che li valuta avvalendosi di un ulteriore revisore, eventualmente esterno;
 - b) il coordinatore del sub-GEV risulta tra gli autori, dal Coordinatore del GEV e da un altro componente GEV, scelto dal Coordinatore, competente da un punto di vista disciplinare avvalendosi, se necessario, dell'ausilio di revisori esterni;
 - c) il coordinatore del GEV risulta tra gli autori, sono valutati dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che, se necessario, si avvale di revisori esterni.
- I componenti dei GEV e tutti i revisori esterni, non devono trovarsi inoltre, rispetto agli autori dei prodotti da loro valutati e al personale accademico di riferimento dei casi studio, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
 - a) parentela entro il quarto grado;
 - b) affinità entro il quarto grado;
 - c) coniugio, unione civile, o convivenza more uxorio;
 - d) appartenenza alla stessa Istituzione;
 - e) partecipazione agli stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione 2020-2024;
 - f) colleganza professionale extra curricolare;
 - g) tutte le ulteriori ipotesi di cui all'articolo 51 del c.p.c.

